



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 31 /2023

**OGGETTO:** Art. 475 c.p.c. – Spedizione dei titoli giudiziari in forma esecutiva – Abrogazione – Nuova disciplina

Il Presidente

rilevato che l'art. 3 («modifiche al codice di procedura civile»), 34° comma, lett. «b», d.lgs. 10/10/2022, n. 149 («attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), ha sostituito la denominazione (da «spedizione in forma esecutiva» a «forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale») e il testo dell'art. 475 c.p.c.;

che la nuova disposizione sancisce: «(le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti);

che l'Ufficio contenzioso civile, mediante nota del 14.3.2023 a firma dei Direttori Dott.sse Mariapia Bianco e Maria Carapella, ha evidenziato una difficoltà operativa derivante dalla mancanza di una disciplina transitoria, riferendo che, dopo il 1° marzo 2023, non ha più rilasciato formule esecutive, né copie munite di attestazione di conformità dei provvedimenti;

-----  
ritenuto che le indicazioni circa le modalità della transizione vanno desunte dall'art. 35 («disciplina transitoria») d.lgs. 149/22, secondo cui, entrata in vigore la novella, le nuove norme «si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;

che, a valle di questa regola generale di diritto transitorio posta dal 1° comma, l'art. 35 cit. non contiene una disposizione specificamente dedicata all'avvicendamento fra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 475 c.p.c.;

che, trattandosi di un atto avente natura amministrativa, accessorio rispetto all'esercizio della giurisdizione e, quindi, rientrante fra le attribuzioni della Cancelleria, il duplice richiamo discrezionale «ai procedimenti pendenti alla data del 28

febbraio 2023», o «instaurati successivamente a tale data», possa intendersi come riferito (non alla controversia/procedimento contenzioso da cui promana il titolo da utilizzare *in executivis*, bensì) al sub-procedimento finalizzato al rilascio (prima) in forma esecutiva oppure (poi) in copia attestata conforme all'originale;

che, così interpretato, il passaggio alla nuova disciplina si completerebbe in un tempo breve, conferendo certezza ai rapporti fra le parti della contesa, mentre, diversamente opinando, si verificherebbe la vigenza contemporanea e parallela dei due regimi per molti anni, con il rischio di errori pregiudizievoli in danno del creditore giudizialmente riconosciuto e dell'efficienza del sistema;

-----

ritenuto che, quanto alle modalità di attuazione della nuova disciplina, i poteri di autentica, in particolare, dei Difensori – vuoi *ex art.* 52 d.l. 24/6/2014, n. 90, convertito in l. 11/8/2014, n. 114 (fonte del comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito in l. 17/12/2012, n. 221), prima dell'abrogazione disposta dall'art. 11 d.lgs. 149/22, vuoi, attualmente, ai sensi dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c. – pur riferendosi agli «atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici» («o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche»): addizione apportata dall'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.), sembra – in questa fase di prima lettura della disciplina riformata – che costituiscano non una forma esclusiva ma soltanto un'alternativa praticabile, rispetto alla medesima potestà conservata in capo alla Cancelleria presso cui gli atti sono depositati in originale;

che, in conseguenza, la Cancelleria, sia tenuta, su istanza della parte legittimata, a rilasciare una «copia attestata conforme all'originale» – alla stregua dell'art. 475 c.p.c. nuovo testo – delle sentenze, dei provvedimenti e degli altri atti dell'autorità giudiziaria idonei a supportare l'esecuzione forzata;

che, così interpretata, la nuova disciplina risulterebbe semplificatrice e acceleratrice nel confronto con il metodo pregresso, invariabilmente basato sulla spedizione in forma esecutiva, senza, tuttavia, presentare lacune nei casi in cui la parte legittimata a procedere trovi impedimenti o difficoltà nel valersi dei poteri di autentica del Difensore o, semplicemente, non intenda ricorrervi;

-----

sentito il Dirigente Amministrativo, il quale ha condiviso sia la necessità di questo intervento organizzativo sia le opzioni ermeneutiche dianzi enunciate;  
con riserva di ulteriormente provvedere, ove necessario;

## DISPONE

che la Cancelleria: (I) provveda ai sensi dell'art. 475 c.p.c. anteriforma, curando l'apposizione della formula esecutiva, in evasione delle istanze presentate sino al 28 febbraio 2023; (II) rilasci una «copia attestata conforme all'originale», alla stregua dell'art. 475 c.p.c. nuovo testo, a fronte delle istanze presentate dal 1° marzo 2023.


Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo del

*Leuti*

Tribunale, ai Direttori delle Cancellerie del Contenzioso Civile e della Sezione Lavoro; per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Foggia, 16 marzo 2023

Il Presidente  
Dott. Sebastiano L. Gentile  
*Sebastiano L. Gentile*



IL DIRETTORE  
Dr.ssa *Luzia* LONGO